Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 17 luglio 1926** — **Numero 164**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi. — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1496.**

LEGGE 1° luglio 1926, n. **1194.**

Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 26 (comma 3°), 29 a 32 incluso, 33 (commi 1°, 3° e 4°), 34 a 53 incluso, 54 (comma 1°), 55 (comma 1°) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

Gli articoli 13, 14 (comma 1°), 16 (comma 2°), 17 (comma 1°), 25, 33 (comma 2°), 60 (comma 2°) dello stesso testo unico sono rispettivamente modificati come appresso:

Art. 13. — Sono elettori coloro che trovansi inscritti nella lista elettorale politica del Comune, e che potranno esservi inscritti in virtù dell'art. 2 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con le norme stabilite nel titolo II del testo medesimo.

Art. 14 (comma 1°). — Sono inoltre elettori, quando abbiano compito il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

Art. 16 (comma 2°). — Al marito di quella che paga la moglie, quando questa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, ed i coniugi non siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal Tribunale.

Art. 17 (comma 1°). — La contribuzione pagata, a norma del 1° comma dell'art. 14, da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere, quando essa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti, generi o nuore, da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Art. 25. — Oltre quanto è stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115 non sono elettori, nè eleggibili:

1° coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 103 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dall'art. 6 della presente legge;

2° le persone indicate nell'art. 2 della legge 22 novembre 1925, n. 2125.

Art. 33 (comma 2°). — Per gli effetti degli articoli 26 e 28 della presente legge, la prova di saper leggere e scrivere può essere data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'inscrizione nelle liste, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. Per detta autenticazione è applicabile l'art. 121 del testo unico della legge elettorale politica.

Art. 60 (comma 2°). — Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del Comune le liste di cui all'art. 30 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con i rispettivi fogli aggiunti di cui all'art. 4 della presente legge ed, ove esistano, le liste per le separate sezioni in quest'ultimo articolo indicate.

Art. 2.

Le liste elettorali politiche permanenti valgono anche per le elezioni amministrative.

A tale effetto, in fogli di color verde, aggiunti alle liste predette, sono inscritti, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, titolo per l'inscrizione, nonchè dell'abitazione, quando l'abbiano nel Comune, gli elettori di cui all'art. 14 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 1 della presente legge, e le donne indicate nell'art. 1 (sub 24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125.

Sono inscritti d'ufficio nei fogli aggiunti predetti, previa l'osservanza dell'art. 9 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118:

1° coloro che, non essendo inscritti nella lista elettorale politica del Comune, si trovano compresi nominativamente, almeno da sei mesi, nei ruoli delle contribuzioni dirette di cui al primo comma del citato art. 14 della legge comunale e provinciale. L'inscrizione si effettua in base ad un elenco, estratto dai ruoli delle contribuzioni dirette, nel quale l'esattore porrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni predette;

2° le donne di cui ai numeri 1° a 4° incluso dell'art. 1 (sub 24) della legge 22 novembre 1925, n. 2125;

le donne impiegate, anche se collocate a riposo, con pensione o senza, in servizio dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli Enti ed Istituti pubblici, purchè per l'ammissione ai posti da esse occupati sia richiesto dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti, il possesso del titolo minimo di studio indicato nell'art. 1 (sub 24, n. 6) della predetta legge:

le donne che, dagli accertamenti fatti d'ufficio dal Comune, e dalle notizie a questo fornite dalle autorità scolastiche, nei modi da stabilirsi di concerto fra i Ministri

dell'interno e dell'istruzione pubblica, risultino in possesso del titolo minimo di studio suddetto.

Sono anche inscritti nei fogli aggiunti di cui al comma 2° coloro che ne facciano domanda, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 11 e 12 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, e provino il possesso dei prescritti requisiti. All'uopo il sindaco ne fa loro invito nello stesso avviso di cui all'art. 10 del testo unico predetto.

Art. 3.

Nei termini e con le forme prescritte per la revisione annuale della lista elettorale politica permanente si procede anche alla revisione dei fogli aggiunti indicati nell'articolo precedente.

Le relative proposte sono formulate dalla Commissione elettorale comunale in separati elenchi supplementari, su carta verde, rispettivamente allegati a quelli indicati nell'art. 17 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118. Per la formazione e l'approvazione di detti elenchi supplementari, la loro pubblicazione, le relative notificazioni, i reclami, e le conseguenti rettifiche dei fogli aggiunti alla lista dell'anno precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 17 a 28, e 31 a 37 del testo unico sopra citato.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'art. 57 (comma ultimo) del testo unico della legge comunale e provinciale, la ripartizione del Comune in sezioni e le liste degli elettori per ciascuna sezione, approvate a sensi dell'art. 30 del testo unico della legge elettorale politica, valgono anche per le votazioni nelle elezioni amministrative.

A tale effetto, salvo il disposto dell'art. 5 (comma 3°) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, coloro che sono inscritti nei fogli aggiunti alla lista permanente a sensi dell'art. 2 della presente legge vengono ripartiti, con i criteri stabiliti dall'art. 30 della legge elettorale politica, in fogli, di colore arancione, aggiunti alle liste delle sezioni di cui al comma precedente, purchè il numero complessivo degli inscritti di ciascuna sezione non risulti superiore a 900. Verificandosi questo ultimo caso, le persone predette vengono riunite in separate sezioni elettorali: le relative liste e quelle per le separate sezioni comprendenti esclusivamente le donne a termini dell'art. 5 (comma 3°) della legge 22 novembre 1925, n. 2125, sono parimenti formate, su fogli di colore arancione, con i criteri indicati negli articoli 29 e 30 della legge elettorale politica.

Spetta al Prefetto di disporre, di volta in volta, quando occorra, la formazione dei fogli aggiunti sezionali e delle liste per le sezioni separate, di cui al comma precedente.

Sulla richiesta del Prefetto e nel termine da questo prefisso, la Commissione elettorale comunale provvede alla loro compilazione e ne dà avviso al pubblico con apposito manifesto. Un esemplare, coi documenti relativi, deve rimanere per cinque giorni nella segreteria del Comune: ogni cittadino ha diritto di prenderne cognizione e di presentare, nello stesso termine, reclami alla Commissione elettorale provinciale contro le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale. I reclami possono anche essere presentati, nel medesimo termine, alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario, ne rilascia ricevuta.

Trascorso il predetto termine, il presidente della Commissione comunale trasmette immediatamente al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni relative alle operazioni di cui ai commi precedenti, nonchè l'esemplare dei fogli aggiunti e delle liste per le sezioni separate coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Al più tardi entro il ventesimo giorno precedente quello dell'elezione, la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami ed approva i fogli aggiunti e le liste per le separate sezioni di cui sopra; il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la formazione, ove occorra, delle liste sezionali per le frazioni che hanno rappresentanza separata, a sensi dell'art. 57 della legge comunale e provinciale.

Art. 5.

L'art. 79 (commi 4° e 5°) del testo unico della legge elettorale politica e l'art. 82 (commi 3° e 4°) della legge comunale e provinciale sono rispettivamente modificati come appresso:

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza.

Art. 6.

I commi 4° e 5° dell'art. 37 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, sono abrogati.

Nell'art. 103 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:

n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

n. 12: gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 7.

Nel testo unico della legge elettorale politica, dopo il 5° comma dell'art. 13, e dopo il 1° comma dell'art. 85, sono rispettivamente inseriti i seguenti:

Art. 13. — Nei Comuni che non hanno rappresentanza elettiva, i componenti della Commissione elettorale sono nominati dal capo della civica Amministrazione (governatore, podestà).

Art. 85. — Ove il Comune capoluogo del mandamento non abbia rappresentanza elettiva, il Pretore è assistito, nei predetti adempimenti, da due membri della consulta municipale designati dal podestà, oppure, in mancanza di essi, da due elettori del Comune parimenti designati dal podestà.

Art. 8.

Al comma 3° dell'art. 50 del testo unico della legge elettorale politica ed al penultimo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale è rispettivamente sostituito il seguente:

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per

ordine di anzianità, e, se il Consiglio comunale è sciolto, il sindaco od uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta. Nei Comuni che non hanno rappresentanza elettiva assume tali funzioni il podestà, od uno dei membri della consulta municipale da lui designato, oppure altra persona scelta dallo stesso podestà fra coloro che possiedano una delle condizioni indicate nell'art. 13 della legge elettorale politica.

Art. 9.

La nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49 della legge elettorale politica ed all'art. 63 della legge comunale e provinciale, è fatta dalla sola Commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva.

Art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti e dei relativi fogli aggiunti.

A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 8 della legge elettorale politica, il sindaco fa accertare, a mezzo dell'ufficio comunale, se ciascuno degli inscritti nella lista e nei fogli aggiunti dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso: le relative attestazioni sono apposte dal sindaco sulla lista e sui fogli aggiunti predetti in confronto a ciascuno degli inscritti.

Coloro che, in virtù dell'art. 12 (commi 3° e 4°) della legge elettorale politica, sono inscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al sindaco del comune stesso se intendano conservare l'inscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il sindaco ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 10 della predetta legge.

Un estratto della suindicata lista e dei relativi fogli aggiunti, comprendente i nati nella circoscrizione dei varî tribunali, è trasmesso, non più tardi del 1° novembre, al rispettivo presidente: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 9 (commi 2° e 3°) della legge predetta.

Un estratto dei fogli aggiunti alla lista medesima, comprendente coloro che vi sono inscritti per il titolo del censo, è trasmesso non più tardi del 1° novembre all'esattore comunale, il quale lo restituisce al comune entro il 15 dicembre con l'annotazione delle contribuzioni dirette erariali e delle tasse comunali a carico di ciascuno degli inscritti.

La Commissione elettorale comunale in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi risultanti dagli estratti predetti o comunque raccolti d'ufficio dalla segreteria del comune, deve accertare, per ciascuno degli inscritti nella lista generale dell'anno precedente e nei relativi fogli aggiunti, la sussistenza dei requisiti per l'elettorato e proporre la cancellazione di coloro che non hanno più diritto all'inscrizione. Per gli elettori di cui al comma 3°, se la dichiarazione ivi indicata è affermativa, l'inscrizione viene mantenuta e la Commissione comunale predetta ne dà immediatamente notizia, per ogni effetto, al sindaco del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonchè al presidente della Commissione elettorale della provincia cui quest'ultimo comune appartiene: ove detta dichiarazione non sia stata presentata, o sia negativa, la Commissione comunale procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne dà immediatamente notizia al sindaco del comune, ove esso ha la residenza ed è compreso nel registro della popolazione, per l'inscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.

Alle predette cancellazioni ed a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 16 e seguenti della legge elettorale politica.

Tuttavia, per la revisione stessa, col decreto Reale di cui al primo comma, potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti e nei predetti articoli della legge elettorale politica, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.

Art. 11.

La prima revisione generale straordinaria delle liste, ai sensi dell'articolo precedente, sarà effettuata in uno dei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge ed a modificare le disposizioni della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, in quanto necessario per coordinarle e porle in armonia con quelle della presente legge.

Le liste elettorali politiche ed amministrative approvate nella revisione ordinaria dell'anno 1926 hanno efficacia sino al 31 maggio 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1497.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1192.**

Approvazione della Convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia per l'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che unifica il servizio di emissione dei biglietti di banca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata a nome del Governo dal Ministro per le finanze, coi rappresentanti della

Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e sottoscritta a Roma, addì 26 giugno 1926, per l'esecuzione del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, riguardante l'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 70. — COOP

Numero di pubblicazione 1498.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1198.

Avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi minerarie vigenti nel Regno ed in particolare quella del 20 novembre 1859, n. 3755, e il decreto Parmense 21 giugno 1852;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riservare al Demanio dello Stato il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' devoluto al Demanio dello Stato il diritto di utilizzare industrialmente, ad ogni scopo, le acque salso-bromo-iodiche scaturienti naturalmente od artificialmente in tutta la regione appenninica adriatica compresa tra la linea di culmine dell'Appennino, la linea ferroviaria Ronco-Novi-Piacenza-Bologna-Forlì, ed il corso del fiume Rabbi, restando salvo e immutato ogni diritto relativo al loro uso terapeutico.

La devoluzione di tale diritto al Demanio dello Stato è applicabile anche alle sorgenti che siano state, sotto qualsiasi forma, concesse o siano in corso di concessione in base alle leggi vigenti.

Art. 2.

L'esercizio del diritto di cui all'art. 1 compete al Ministro per le finanze.

I Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, ciascuno nella sfera di propria competenza, hanno facoltà di emettere tutte le disposizioni e di attuare ogni provvedimento necessario per l'esecuzione del presente decreto e per ogni eventuale definizione di rapporti con gli interessati.

Art. 3.

Il Governo ha facoltà di estendere, mediante decreto Reale, proposto dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, il diritto di cui all'art. 1 alle acque salso-bromo-iodiche di qualunque altra parte del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 75. — COOP.

Numero di pubblicazione 1499.

REGIO DECRETO 15 giugno 1926, n. 1195.

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Governo e la Banca d'Italia per l'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, che unifica il servizio di emissione dei biglietti di banca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, a nome del Governo, dal Ministro per le finanze, coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma addì 15 giugno 1926, in ordine alla esecuzione del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, riguardante l'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 72. — COOP

Numero di publicazione 1500.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1197.

Provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia.

Relazione dei Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° luglio 1926, sul Regio decreto-legge recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia.

SIRE,

L'importanza scientifica, politica, turistica e patrimoniale delle Grotte demaniali di Postumia richiede ormai un provvedimento urgente di sistemazione quale definitivo integramento della situazione giuridica e contabile creata col decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3166.

La necessità e l'urgenza del provvedimento sono dimostrate dalla esperienza fatta nel corso dell'esercizio 1924-1925 e di quello attuale come risulta in modo evidente dalla relazione ufficiale presentata per l'esercizio 1924-1925, nella quale ebbero tanta parte l'animo generoso ed entusiasta, il pensiero e l'azione, di Luigi Vittorio Bertarelli.

A Postumia si è fatta un'opera meravigliosa: per l'onore e per il prestigio d'Italia, per il vantaggio patrimoniale del Regio demanio, è ormai imminente l'apertura al pubblico del fantastico camminamento congiungente le vecchie grotte dei tempi dell'Austria, con l'Abisso della Piuca attraverso la Grotta del Paradiso, la Caverna dei Russi, la Galleria Bertarelli, la Grotta Nera ed il lungo Piuca ad arcate naturali.

Tutto questo è stato fatto traverso difficoltà infinite poichè per compiere l'impressionante opera che l'Italia può offrire oggi alla ammirazione degli italiani e degli stranieri, si è dovuto temperare assai spesso il vigente decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3166, il quale, pur avendo reso possibile un gran miglioramento della situazione di decadenza delle Grotte formatasi dopo l'armistizio, recava in sè il carattere della transitorietà.

Il Governo ritiene quindi giunto il momento di conferire al singolare compendio demaniale che lo Stato possiede nel Carso Triestino una situazione di vera e propria autonomia, la quale conceda tali presidî e tali facoltà che garantiscano lo Stato dal pericolo di un insuccesso cui si andrebbe incontro non ultimando gli arredamenti necessari per il nuovo passaggio all'Abisso; l'adattamento delle vie d'uscita attraverso la foresta con erezione di apposito chiosco in muratura e molte sistemazioni ai piazzali d'ingresso e ai servizi connessi.

Nell'esercizio 1924-1925 e durante il 1925-1926 i lavori, ossia le opere di vero e proprio incremento patrimoniale, hanno rappresentato circa tre quarti della spesa totale esposta nella relazione e nelle contabilità.

L'Amministrazione si è trovata, come è detto dianzi, nella necessità di scostarsi dal decreto suaccennato, devolvendo in un primo tempo ai lavori tutto il supero della cifra base di L. 400,000; in un secondo tempo devolvendo ai lavori anche le 400,000 lire del 1924-1925.

Gli ulteriori lavori necessari assorbiranno ogni disponibilità così che è necessario devolvere ad essi anche le L. 400,000 del 1925-1926 per non affrontare una rovinosa sospensione dei lavori e per non rinunziare all'introito che i lavori compiuti produrranno in breve volger di anni.

E' indispensabile, in una parola, mettere l'Amministrazione delle Regie grotte demaniali di Postumia in condizione di svolgere nell'interesse dello Stato il complesso programma consistente, in un primo tempo, nel completamento della sistemazione sotterranea ed esterna specialmente per quanto concerne l'illuminazione delle nuove Grotte, il miglioramento della ferrovia sotterranea, l'assestamento della Caverna dei Concerti, la sistemazione definitiva dell'uscita dall'Abisso, degli impianti telefonici, l'organizzazione di un ricovero esterno per le persone e per gli automobili, ecc.

In un secondo tempo, e dopo sistemata la vitale questione alberghiera alla quale l'Amministrazione delle Grotte, sorretta dall'azione del Touring Club Italiano, dovrà dare il massimo appoggio, il programma comprenderà la penetrazione e l'allacciamento dell'Abisso al Cavernone di Planina, con la relativa organizzazione completa ed il collegamento delle Grotte, del Vallo Romano e degli altri luoghi e cose interessanti, per cui va ricca l'intera conca di quell'estrema parte del Carso Triestino.

* * *

Dichiarata l'autonomia dell'Azienda delle Regie grotte demaniali, stabilita con chiarezza la competenza rispettiva dei due Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel senso che la vigilanza sulla parte tecnica ed amministrativa sarà esercitata dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere e quella sulla gestione finanziaria e patrimoniale dalla Direzione generale del demanio e delle tasse, il decreto fissa in precisi termini gli scopi che il Governo intende sieno raggiunti.

Norme precise sono dettate per la costituzione e per il funzionamento del Consiglio d'amministrazione.

Relativamente alla parte finanziaria, il decreto stabilisce l'integrale devoluzione dei proventi delle Regie grotte demaniali, all'Amministrazione autonoma.

Il contributo che finora fu di L. 400,000 annue viene continuato per l'esercizio 1926-1927 e poi soppresso a partire dall'esercizio 1927-1928.

Al momento della costituzione della nuova Amministrazione autonoma, viene lasciato a disposizione di questa il residuo di L. 400,000 già vincolato a versamento per il 1925-1926.

In omaggio ai sovrani diritti del Demanio pubblico, è disposto col decreto che, trascorso un decennio, durante il quale i lavori e le altre opere saranno portati, come si spera, a compimento, l'Erario parteciperà agli utili dell'Azienda nella misura che sarà determinata dai due Ministri competenti.

Il decreto pertanto che i sottoscritti si onorano di sottoporre all'approvazione ed all'Augusta firma di Vostra Maestà, risponde indubbiamente, nel suo complesso, e con tutte le cautele doverose, al compito che il Governo si è imposto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3166;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una sistemazione con carattere di autonomia all'Amministrazione del compendio di proprietà dello Stato delle Regie grotte di Postumia, le quali rappresentano un interesse del Demanio pubblico di natura affatto singolare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1926 l'Azienda demaniale delle Regie grotte demaniali di Postumia è costituita in gestione autonoma.

La sede dell'Azienda è a Postumia.

Art. 2.

La vigilanza tecnica e amministrativa dell'Azienda sarà esercitata dal Ministero dell'economia nazionale.

Per quanto si attiene alla gestione finanziaria la vigilanza spetta al Ministero delle finanze.

Art. 3.

L'Azienda delle Regie grotte ha lo scopo di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria, di svolgere gradualmente un programma di studi, di lavori e di opere per ricerche scientifiche ed eventualmente industriali e per lo sviluppo patrimoniale e turistico del compendio demaniale; ha pure lo scopo di esercitare ogni azione diretta a fare delle Regie grotte demaniali la base centrale di attrattive di quella zona del Carso Triestino.

Ogni deliberazione di spese e di acquisti, nei limiti del bilancio, spetta al Consiglio di amministrazione.

Gli acquisti immobiliari e, in genere, di qualsiasi pertinenza che, a qualsivoglia titolo o per qualsivoglia causa, vengano ad accrescere l'attività patrimoniale dell'Azienda, divengono di proprietà del Demanio dello Stato e saranno

intavolati nelle attività delle Regie grotte demaniali di Postumia.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione delle Regie grotte demaniali.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, designati ciascuno rispettivamente dal Ministro per la economia nazionale, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per la guerra, dall'Ente nazionale per le industrie turistiche e dal Touring Club Italiano.

Il presidente è scelto in seno del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un consigliere delegato determinandone le facoltà.

Speciali incarichi, con le conseguenti facoltà, possono essere delegati dal Consiglio di amministrazione ad altri consiglieri.

Tanto il presidente quanto i consiglieri sono nominati, con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Il segretario del Consiglio è nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra i funzionari della sua Amministrazione.

Le funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite; spetta loro soltanto il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta a sensi degli articoli 180 a 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presidente, i consiglieri e il segretario durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Alle adunanze del Consiglio d'amministrazione assistono con voto consultivo, il direttore delle Regie grotte ed il podestà di Postumia.

Il Consiglio di amministrazione può anche fare intervenire alle riunioni, con voto consultivo, rappresentanti di società o di Enti che abbiano per scopo lo sviluppo delle industrie turistiche.

Art. 7.

I Ministri per l'economia nazionale e per le finanze nominano un proprio sindaco nella gestione delle Regie grotte.

I sindaci durano in carica tre anni e non possono essere rieletti se non dopo trascorso un triennio dalla precedente scadenza.

I sindaci hanno facoltà di assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta, a sensi del penultimo capoverso dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente a Postumia; per determinazione del presidente potrà tuttavia essere riunito a Roma o a Trieste.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore tecnico-amministrativo dell'Azienda e il cassiere-contabile, fissandone la retribuzione.

Il direttore e il cassiere-contabile devono risiedere permanentemente a Postumia.

Art. 10.

Il personale d'ordine della gestione, come pure il personale per servizi speciali, di sorveglianza e di esecuzione dei lavori, è assunto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, con le norme dell'impiego privato.

Art. 11.

Per tutte le spese di gestione ordinarie e straordinarie, per i lavori, opere ed acquisti di carattere patrimoniale e per le provvidenze di ogni specie, sono devoluti all'Azienda autonoma delle Regie grotte demaniali tutti i proventi dell'Azienda.

Per l'esercizio 1926-27 e al fine esclusivo della integrazione delle spese per lavori, opere, acquisti e provviste di carattere patrimoniale, è mantenuto a favore dell'Azienda delle Regie grotte il fondo già stanziato al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Ai medesimi fini viene lasciata a disposizione dell'Azienda la somma di L. 400,000, già vincolata a versamento nell'esercizio 1925-26.

Nel bilancio dell'amministrazione autonoma, sarà assegnato un importo corrispondente al 5 per cento degli incassi, per costituire la riserva fino a raggiungere la somma di un milione.

A partire dal 1° gennaio 1937 l'Erario parteciperà agli utili della Azienda, nella misura che sarà periodicamente determinata con Regio decreto, promosso dai Ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 12.

In via eccezionale e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Azienda autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, che a ciò vengono fin d'ora autorizzati anche in deroga dei loro statuti, e con istituti di credito ordinari.

Art. 13.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione presenterà, per l'approvazione, al Ministro per l'economia nazionale e a quello per le finanze una relazione sull'andamento amministrativo, tecnico e finanziario della gestione, durante l'esercizio decorso e, in riassunto, il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sarà inviata copia, entro 15 giorni, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 14.

I Ministri per l'economia nazionale e per le finanze hanno facoltà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione dell'entrata e della spesa le variazioni conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1923, numero 3166.

Tuttavia la Commissione amministratrice dell'Azienda resterà in carica, per il disbrigo degli affari di ordinaria am-

ministrazione, fino a quando non sarà nominato il Consiglio di amministrazione di cui al presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 73. — COOP

Numero di pubblicazione 1501.

REGIO DECRETO 2 luglio 1926, n. 1196.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, che consente la riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, sulla riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la esecuzione del Nostro decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 luglio 1926
Atti del Governo, registro 250, foglio 74. — COOP

Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, che consente la riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche.

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione del diritto fisso di centesimi 20 stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti, cui ora è succeduto l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani istituito con R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, le amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualsiasi genere, le agenzie di pubblicità ed altri Enti simili sono obbligati a tenere due bollettari a madre e figlia progressivamente numerati tanto nella madre che nella figlia, uno per le ricevute da rilasciarsi per le somme riscosse a titolo di abbonamento, l'altro per le ricevute relative alle riscossioni dipendenti da inserzioni per pubblicità.

Art. 2.

Le ricevute delle somme riscosse a titolo di abbonamento debbono riferirsi ad una sola persona, ditta ed Ente, e ad un solo giornale, rivista o stampa periodica.

Quelle rilasciate per le somme riscosse a titolo di inserzione per pubblicità debbono riferirsi agli avvisi interessanti una sola persona, ditta od Ente. Quando la stessa inserzione debba pubblicarsi più di tre volte è dovuta la tassa di centesimi 20 per ogni gruppo di tre pubblicazioni o frazioni.

Art. 3.

Il diritto di cui trattasi, deve essere corrisposto mediante speciali marche da bollo doppie, da applicarsi ed annullarsi dalla parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di marca con l'Effigie Sovrana aderisca all'esemplare della ricevuta destinata all'abbonato e all'interessato dell'inserzione e l'altra aderisca al tronco del bollettario che rimane all'amministrazione del giornale, rivista o stampa, o all'amministrazione dell'agenzia.

L'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* e dei Fogli annunzi delle provincie debbono applicare le marche sulle bollette che ora si rilasciano per le inserzioni a pagamento.

Art. 4.

La fabbricazione delle marche viene effettuata a cura e spese dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, a mezzo però del Provveditorato generale dello Stato, o di quell'altro organo statale incaricato della fabbricazione dei valori bollati.

La distribuzione delle marche si effettua a carico del detto Istituto nazionale a mezzo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Art. 5.

Il Provveditorato generale dello Stato, invia direttamente all'Amministrazione delle poste e telegrafi le marche allestite, facendo accompagnare la spedizione da apposita nota con l'indicazione del numero e del valore complessivo delle marche e trasmetterà contemporaneamente copia di essa alla presidenza dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

Art. 6.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, verificata la concordanza della nota e trovatala esatta, prende in carico, su apposito registro, le marche in essa indicate.

Nel caso contrario, entro tre giorni dall'arrivo delle marche, fa con apposito verbale, le sue osservazioni e ne rimette copia al Provveditorato.

Art. 7.

L'Amministrazione delle poste e telegrafi provvede coi mezzi propri a custodirle ed a distribuirle agli uffici che, d'accordo con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ne saranno incaricati.

Art. 8.

Il prodotto ricavato dalla vendita delle marche sarà, a cura dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, versato in apposito conto corrente da aprirsi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali, al nome dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

Prima, però, del versamento dovrà essere prelevato dal detto prodotto una somma percentuale sul prodotto stesso, quale compenso dovuto all'Amministrazione delle poste e telegrafi, per la spesa degli stampati, custodia, tasse di versamento in conto corrente, e la provvigione spettante agli uffici postali incaricati della distribuzione.

La percentuale sarà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e potrà successivamente essere variata nella stessa forma.

Art. 9.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del Regio decreto-legge succitato e del presente regolamento:

1° i funzionari dell'Amministrazione della finanza, muniti di tessera di riconoscimento, e gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al corpo della Regia guardia di finanza;

2° i funzionari, gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'arma dei Reali carabinieri.

Al servizio di vigilanza per l'applicazione delle tasse possono partecipare anche appositi delegati dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti muniti di speciale tessera di riconoscimento, con l'incarico di denunziare agli uffici del registro le contravvenzioni delle quali venissero a cognizione.

Agli scopritori delle contravvenzioni appartenenti al corpo della Regia guardia di finanza, all'arma dei carabinieri ed agli altri Corpi armati dello Stato, spetta sul prodotto netto delle contravvenzioni, la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale, di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675.

Art. 10.

Il contravventore può ritenere gli atti, gli scritti ed i registri uniti al processo verbale di contravvenzione, previo deposito dei diritti dovuti e delle pene pecuniarie.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta: si cifrano le carte e si dà corso al processo verbale.

Il contravventore è obbligato a presentare all'Intendenza di finanza e all'autorità giudiziaria, prima della pronunzia della decisione e della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti, o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 11.

I funzionari, gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti competenti all'accertamento delle contravvenzioni a norma del precedente art. 9 hanno facoltà di accedere nelle Amministrazioni dei giornali, nelle agenzie di pubblicità e di procedere all'esame dei bollettari suindicati.

Art. 12.

Agli effetti di che all'art. 7 del Regio decreto-legge i procuratori del registro dovranno introitare le somme per pene pecuniarie in dipendenza di contravvenzioni allo stesso Regio decreto-legge ed a questo regolamento, prelevando il premio agli scopritori, e, quando trattisi di pena pecuniaria dipendente da sentenza, il decimo alle cancellerie e agli ufficiali giudiziari.

Il provento netto contravvenzionale dovrà essere inviato a mezzo di vaglia postale a tassa alla presidenza dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, cui spetta per essere succeduto alla Cassa pia.

Art. 13.

Le disposizioni del Regio decreto-legge e di questo regolamento entrano in vigore col giorno 1° agosto 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1502.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1199.

Concessione della somma di L. 30,000,000 a favore del fondo di garanzia per la cessione del quinto degli stipendi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2133;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al finanziamento del fondo di garanzia, di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la concessione dei mutui, di cui all'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2133, il Ministro per le finanze può concedere al fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, sovvenzioni sino al limite massimo di 30 milioni.

La indicata somma verrà imputata ad apposito capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,

per essere versata al conto corrente infruttifero già aperto, di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934.

Art. 2.

Il fondo di garanzia corrisponderà allo Stato, sulle sovvenzioni ottenute, l'interesse annuo del 4 per cento e restituirà l'importo delle medesime in tre rate annuali di 3 milioni di lire ciascuna, a cominciare dal 1° gennaio 1929.

Art. 3.

Fermo restando l'annuo rimborso, alla Cassa depositi e prestiti, del debito del fondo di garanzia, nella misura di 10 milioni annui, a sensi dell'art. 2 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2133, sino a tutto l'anno 1928, la quota di ammortamento del debito stesso, durante il decennio 1929-1938, viene ridotta da 10 a 5 milioni di lire annue, per poi essere riportata a 10 milioni a cominciare dal 1° gennaio 1939.

Art. 4.

La quota per spese d'amministrazione, dovuta ai sensi degli articoli 2 lettera *b*), e 6 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, è elevata al 0.50 per cento, tanto per le cessioni quinquennali che per quelle decennali.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere — con proprio decreto — alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 77. — COOP

Numero di pubblicazione 1503.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1200.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste risulta inscritto in L. 30,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 230,000, da inscrivere al capitolo, di nuova istituzione, n. 164-*bis*: « Spese per urgenti lavori di conservazione e restauro al Castello delle Caminate nel territorio del comune di Meldola (Forlì) ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 76. — COOP

Numero di pubblicazione 1504.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1168.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Baroni Carlo ed Angela de Reinelt, in Trieste.

N. 1168. R. decreto 3 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Baroni Carlo ed Angela de Reinelt, con sede nel comune di Trieste, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.

Numero di pubblicazione 1505.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1170.

Fusione in unico Ente di istituti di beneficenza, in Lecco.

N. 1170. R. decreto 16 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero Airoldi » in Acquate, e la « Società di beneficenza Antonio Muzzi per il ricovero dei vecchi poveri », nel comune di Lecco, sono fuse in un unico Ente denominato « Ricovero dei vecchi poveri di Lecco e territorio Airoldi e Muzzi », e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1506.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. **1169.**

Erezione in Ente morale della Società di pubblica assistenza « Croce Bianca », in Molfetta.

N. 1169. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Molfetta, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1507.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1171.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Alberto Lamarmora, in Iglesias.

N. 1171. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Alberto Lamarmora, di Iglesias, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1508.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1172.**

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Preside ing. Domenico Raspini » presso il Regio istituto tecnico O. F. Mossotti, in Novara.

N. 1172. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Preside ing. Domenico Raspini », presso il Regio istituto tecnico O. F. Mossotti di Novara, è eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1509.**

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. **1177.**

Istituzione di una Regia agenzia consolare a Mannheim in sostituzione del Regio consolato generale soppresso.

N. 1177. R. decreto 10 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, il Regio consolato generale di 1ª categoria di 2ª classe a Mannheim viene soppresso ed è istituita nella medesima residenza, a decorrere dalla data del decreto stesso, una Regia agenzia consolare, alle dipendenze del Regio consolato generale in Francoforte, e la giurisdizione del Regio consolato generale in Francoforte è estesa anche sul territorio del Baden.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1510.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1173.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Reggio Calabria.

N. 1173. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Reggio Calabria viene eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1511.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1174.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Plana, in Voghera.

N. 1174. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Plana, in Voghera, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1512.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. **1175.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio S. A. De Castro, in Oristano.

N. 1175. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio S. A. De Castro, in Oristano, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1513.**

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. **1193.**

Dichiarazione d'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza del Pio istituto Grisoni, in Capodistria.

N. 1193. R. decreto 3 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Pio istituto Grisoni, con sede in Capodistria, viene dichiarato istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1926.

Numero di pubblicazione **1514.**

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. **1176.**

Dichiarazione di monumento nazionale della casa ove visse Giovanni Pascoli in Castelvecchio-Pascoli, comune di Barga.

N. 1176. R. decreto 10 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la casa in Castelvecchio-Pascoli nel comune di Barga, dove Giovanni Pascoli

visse lunga serie di anni e dove è la sua tomba, viene dichiarata, insieme con l'annesso orto, monumento nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale presso l'Ufficio circondariale marittimo di Barletta.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;
Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro portuale nel porto di Barletta;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso l'Ufficio circondariale marittimo di Barletta è istituito un Ufficio del lavoro portuale, al quale spetta di esercitare, nel porto di Barletta, i poteri previsti dal R. decreto n. 232 del 1° febbraio 1925. Ne è capo il comandante del porto di Barletta sotto il controllo del comandante del Compartimento marittimo di Bari.

Art. 2.

Il comandante del porto, capo dell'Ufficio del lavoro, sarà assistito da:

un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale scelto tra i funzionari del competente Circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro;

un rappresentante dei datori di lavoro portuale avente residenza nel comune di Barletta ed eletto dal Consiglio provinciale per l'economia sedente in Bari;

il segretario del locale Sindacato dei lavoratori del porto.

Il rappresentante dei datori di lavoro e quello del Sindacato dei lavoratori del porto decadono dalla carica e debbono essere sostituiti quando venga accertata sul conto loro qualche infrazione al presente ordinamento.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere dei rappresentanti di cui al precedente articolo, che saranno convocati dal comandante del porto a sua iniziativa od anche a richiesta di uno di essi, quando occorra:

1° determinare o variare la forza numerica dei ruoli dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nei ruoli suddetti e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe di lavoro portuale, nonchè esaminare, per quindi riferirne al capo del Compartimento marittimo, le domande e proposte che, sulla stessa materia fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controverie collettive fra lavoratori e fra questi e i datori di lavoro quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad impresari ed associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione o sospendere dal lavoro in porto per oltre dieci giorni i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro, gli orari, la composizione e la resa delle squadre o mani di lavoro.

Le riunioni saranno presiedute dal comandante del porto e le decisioni prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

A richiesta di uno dei rappresentanti, o a sua iniziativa, il comandante del porto, oltre che sulle materie di cui sopra, potrà sentire i rappresentanti medesimi ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e chiamare a partecipare alle sedute, in qualità di esperto e con semplice voto consultivo, chiunque sia ritenuto utile.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nel porto di Barletta per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie e complementari.

Lavoratori e cooperative.

Art. 5.

Gli operai addetti al lavoro di cui all'art. 4, salve le eccezioni espressamente previste nel presente decreto, debbono essere inscritti in appositi ruoli tenuti dall'Ufficio del lavoro.

I lavoratori saranno inscritti in due ruoli distinti: in uno figureranno i permanenti, quelli cioè che attendono con carattere di continuità al lavoro portuale e da esso prevalentemente ritraggono i mezzi di sussistenza e nell'altro gli avventizi cioè quelli che attendono al lavoro del porto soltanto saltuariamente.

Art. 6.

Per ottenere l'inscrizione nel ruolo dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° di età;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza nel comune di Barletta;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non aver riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere e d'impianti portuali od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° per coloro che hanno prestato servizio militare, avere ottenuto, all'atto del congedamento, il certificato di buona condotta.

Art. 7.

I ruoli sia dei lavoratori permanenti che degli avventizi saranno chiusi e comprenderanno solo il numero di individui corrispondenti al fabbisogno del porto.

Non potranno riaprirsi, i ruoli, per far luogo a nuove ammissioni se non con autorizzazione del capo del Compartimento marittimo e previo parere favorevole dei rappresentanti, di cui all'art. 2 che proporranno il numero dei posti da coprire soltanto quando, per aumentato traffico del porto o per altre cause, il numero dei lavoratori inscritti si manifesti permanentemente insufficiente.

Art. 8.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del comandante del porto, al quale saranno rivolte, entro il termine stabilito, le apposite domande munite dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di residenza e dei certificati penali e di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dal comandante del porto, il quale, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina ed al valor civile o l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed al capo del Compartimento marittimo sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 10.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro portuale rilascerà, ad ogni lavoratore, una tessera a pagamento con fotografia, munita della firma dell'inscritto o di altro segno di riconoscimento. Il relativo importo andrà all'Ufficio stesso in rimborso delle spese di stampa.

Art. 11.

I vuoti che si verificheranno nei ruoli dei lavoratori permanenti, sempre che ne sia riconosciuta l'opportunità come all'art. 7, saranno coperti dagli avventizi nell'ordine di anzianità, purchè conservino i prescritti requisiti tranne quello dell'età.

Art. 12.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale, od averne speciale cura e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'autorità marittima e della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione e ad eseguire sollecitamente e a regola d'arte, il lavoro loro affidato, evitando danni alle persone e alle cose;

d) a non cedere ad altri la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire ai loro ordini.

Art. 13.

Il comandante del porto potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 14.

La cancellazione dai ruoli sarà fatta nei seguenti casi:

1° a richiesta del lavoratore;

2° in caso di invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età o quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 6 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri.

Il lavoratore permanente sarà cancellato anche quando, senza giustificato motivo, a giudizio insindacabile del comandante del porto, si assenterà dal lavoro per sei chiamate anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta per valida giustificazione l'impiego in altri lavori.

Art. 15.

Il comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, ed avutane autorizzazione dal capo del Compartimento marittimo, potrà procedere alla revisione totale o parziale dei ruoli ed alla eventuale formazione di categorie.

Art. 16.

Il trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 17.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal comandante del porto, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento e dal canone annuo per l'esercizio delle concessioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 18.

Il capo del Compartimento marittimo, sentito il comandante del porto di Barletta ed i rappresentanti di cui all'art. 2, potrà autorizzare l'esercizio in porto a cooperative di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni siano composte esclusivamente di individui inscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia attinenza col lavoro portuale.

Nessun lavoratore potrà appartenere contemporaneamente a più di una cooperativa.

Art. 19.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tal uopo, insieme con la domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al capo del Compartimento marittimo di Bari, per mezzo del comandante del porto di Barletta, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità.

Art. 20.

La concessione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nel ruolo degli operai permanenti ed abbiano uguaglianza di trattamento;

2° che chiunque fra i lavoratori permanenti possa esservi ammesso, purchè non inscritto in altra cooperativa;

3° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

4° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopra indicati e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro:

5° che la cooperativa riconosca nel comandante del porto il diritto di esercitare, sia continuativamente che saltuariamente, il più ampio e rigoroso controllo sulla sua amministrazione e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dal comandante predetto, come pure di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio del capo del compartimento marittimo su proposta del comandante del porto di Barletta e sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

6° che la cooperativa riconosca nel comandante del porto il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Art. 21.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata dal capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante del porto di Barletta, sentiti i rappresentanti di cui all'art. .., nonchè al deposito di una cauzione che nello stesso modo sarà pure da lui determinata, in base al numero dei soci e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Art. 22.

Le concessioni alle cooperative potranno essere in qualunque momento sospese o revocate dal comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, e senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento o quando abbia, sotto qualsiasi pretesto, applicate tariffe con retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo soci disponibili, si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del diritto di controllo e di ispezione sul funzionamento di esso o non abbia, entro il termine stabilito, esonerato dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 5 dell'art. 20.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Datori ed imprese di lavoro.

Art. 23.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai lavori di cui all'art. 4, ed i fiduciari da essi impiegati in porto, sono soggetti alle norme del presente ordinamento e devono rispetto ed obbedienza all'autorità marittima.

In caso di trasgressione il comandante del porto, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 24.

Agli effetti della vigilanza che il comandante del porto deve esercitare sul lavoro e sulle operazioni portuali, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire al comandante stesso ed ai suoi incaricati tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Art. 25.

Nessuno potrà esercitare nel porto le funzioni di impresario di sbarco e d'imbarco delle merci se non abbia ottenuto apposita concessione dal capo del Compartimento marittimo di Bari il quale sentirà a tal uopo il comandante del porto di Barletta ed i rappresentanti di cui al precedente art. 2.

Per ottenere tale concessione le relative domande da presentarsi al capo del Compartimento marittimo di Bari dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° Se si tratti di singoli impresari:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato di penalità dal quale risulti che il richiedente non ha riportato le condanne di cui al precedente art. 6, n. 4;

d) certificato di buona condotta;

2° Se si tratti di imprese costituite in società:

a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) certificato del Consiglio provinciale per la economia nazionale donde risultino i nomi del presidente, dell'amministratore delegato e del direttore;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non hanno riportato le condanne di cui al precedente art. 6 n. 4.

Tutti gli impresari saranno compresi in apposito elenco.

Art. 26.

La concessione di cui al precedente articolo è subordinata al versamento presso l'Ufficio del lavoro di un canone annuo ed al deposito di una cauzione determinati l'uno e l'altra dal capo del Compartimento marittimo di Bari su proposta del comandante del porto di Barletta sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2

Inoltre il concessionario dovrà obbligarsi:

a presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed attrezzi appartenentigli o tenuti in locazione almeno annuale ed a riconoscere nel comandate del porto il diritto di requisirli senza alcuna formalità quando egli lo ritenga assolutamente necessario per garentire l'esecuzione o la continuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci nel porto, e di darli in uso ad altri e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dall'impresario ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Il comandante del porto di Barletta, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, potrà sospendere od anche revocare la concessione senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, o, se si tratti di società, qualcuno dei dirigenti o rappresentanti, riporti una delle condanne di cui all'art. 6, n. 4, o sia divenuto giuridicamente incapace, salvo quando si tratti di società, la facoltà di sostituzione del dirigente o rappresentante che non si trovi più nelle condizioni prescritte;

2° il concessionario non si attenga alle norme del presente ordinamento o applichi tariffe superiori a quelle in vigore o presenti agl'interessati fatture ove figurino operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta in misura tale da non dare più affidamento per la regolare esecuzione dei lavori assunti ovvero egli si astenga da tale esecuzione per causa non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità il comandante del porto potrà attenersi alla disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 22.

Norme di lavoro.

Art. 27.

Nel formulare le proposte di tariffe e di varianti all'ordinamento previste al n. 3 dell'art. 3, nonchè nel determinare le norme di lavoro dovranno essere tenuti presenti le tariffe e le condizioni di lavoro degli altri porti della costa pugliese in modo da evitare al traffico del porto di Barletta condizioni più onerose che altrove.

Art. 28.

I capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 100 tonnellate potranno avvalersi esclusivamente dei propri equipaggi per tutte le operazioni di stivaggio e disistivaggio.

Il comandante del porto, su parere favorevole dei rappresentanti di cui all'art. 2 potrà, però, con sua ordinanza, estendere tale facoltà ai velieri e motovelieri di maggiore stazza ed anche senza limite alcuno, qualora il traffico del porto sia tale da procurare ai lavoratori permanenti guadagni equi e sufficienti al loro sostentamento.

Art. 29.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli dell'Ufficio del lavoro, salve le eccezioni espressamente previste.

Gli individui sorpresi a lavorare in porto, in contravvenzione a tali disposizioni, saranno allontanati con la forza e il datore del lavoro o cooperativa che li avrà impiegati dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai del ruolo.

Art. 30.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale vigilerà a che tale sistema sia osservato dalle cooperative per i propri soci.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti non fossero sufficienti per le operazioni della giornata l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto alla inscrizione nei ruoli. E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 31.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 32.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859, e successive modifiche.

Controversie e sanzioni.

Art. 33.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali e fra questi ed i datori di lavoro saranno decise senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti, dal comandante del porto.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al capo del Compartimento marittimo, il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 34.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone od Enti addetti al lavoro nel porto di Barletta, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le pene pecuniarie e la sospensione sino a 10 giorni sono inflitte dal comandante del porto, le altre sono inflitte dal

capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante stesso il quale, quando trattasi di provvedimenti verso datori di lavoro ed associazioni operaie, dovrà udire il parere dei rappresentanti di cui all'art. 2.

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati all'albo dell'Ufficio di porto e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali nè le responsabilità civili ai termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 17.

Art. 35.

Le infrazioni delle presenti norme commesse da persone od Enti non contemplati da questo ordinamento saranno punite dal comandante del porto ai termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno inscritti nel ruolo dei lavoratori permanenti soltanto i soci delle cooperative esercenti in porto alla data di pubblicazione del presente decreto i quali attendano al lavoro portuale in Barletta con carattere di continuità e come principale loro occupazione, comprovino di possedere i requisiti richiesti dall'art. 6 tranne quello dell'età che non potrà essere inferiore ai 18 anni e siano compresi in apposita nota presentata dai rispettivi presidenti, accertata dal fiduciario dei Sindacati riuniti di Barletta e dal segretario generale della Federazione provinciale delle Corporazioni sindacali fasciste di Bari e convalidata dal comandante del porto di Barletta.

Nel ruolo degli avventizi saranno inscritti, secondo l'ordine cronologico di anzianità, quegli altri i quali abbiano lavorato in porto e siano compresi in apposita nota presentata dagli stessi fiduciari dei Sindacati riuniti di Barletta e segretario generale della Federazione provinciale delle Corporazioni sindacali fasciste di Bari e convalidata dal predetto comandante del porto; essi avventizi debbono però comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il comandante del porto di Barletta potrà concedere l'inscrizione ai lavoratori anche se abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 6 del presente decreto quando per la natura ed entità della mancanza commessa, e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire. Potrà anche ammettere, purchè fisicamente idonei, anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 16.

Art. 37.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto i presidenti delle cooperative, attualmente in esercizio, presenteranno, a complemento delle note di cui all'articolo precedente, una domanda collettiva di ammissione nei ruoli pei loro soci, corredata della copia dell'atto costitutivo della cooperativa e dei documenti personali di ciascun socio comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Entro 15 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande il comandante del porto compilerà i ruoli dei lavoratori, rendendoli ostensibili, mediante pubblico avviso nel proprio ufficio, per 10 giorni.

In questo periodo di tempo potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il capo del Compartimento marittimo, al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del comandante del porto con le opportune informazioni.

Dopo le decisioni del capo del Compartimento marittimo, i ruoli dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei detti reclami, saranno considerati senz'altro definitivi.

Art. 38.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto tutti coloro che esercitino in porto funzioni di impresa nonchè le cooperative in esercizio alla stessa data dovranno presentare al comandante del porto le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 19 al 25 luglio 1926 è stata fissata in L. 567, rappresentanti 100 dazio nominale e 467 aggiunta cambio.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.